

Concorso

1435

DSCGA

DIRETTORI dei **SERVIZI**
GENERALI ed **AMMINISTRATIVI**

EDIZIONE INTERAMENTE RISCRIITA
MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per la **preparazione al concorso**

NLD
CONCORSI

amministrazione e sindacati, entro 5 giorni dall'informazione, se richiesto dai soggetti sindacali, anche singolarmente e termina con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Durante il confronto, che non può essere superiore a 15 giorni, le parti non possono assumere iniziative unilaterali.

L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, per il settore scuola presso il MIM, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa nazionale su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, sperimentale e complessa per modalità e tempi di attuazione, di carattere organizzativo dell'amministrazione, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa nazionale.

Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale.

Si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa e redige un report annuale delle attività poste in essere.

► 2.1. Il contratto integrativo d'Istituto: le novità introdotte dal contratto collettivo 2019/2021, firmato il 18 gennaio 2024.

Ai sensi dell'art. 8 del CCNL, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge (art. 30):

- a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
- b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
- c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

Sono tra l'altro oggetto di contrattazione integrativa:

- a) a livello nazionale:
 - a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale;
 - a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
 - a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
 - a4) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali.;
 - a5) i criteri di riparto del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - a6) l'importo dell'indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo;
 - a7) l'importo dell'indennità per incarichi specifici al personale ATA);
 - a8) l'incremento dell'indennità di direzione parte variabile (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA).

- b) a livello regionale:
 - b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
 - b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
 - b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee (Assemblee sindacali);
 - b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
 - b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;

- c) a **livello di istituzione scolastica ed educativa**:
- c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale;
 - c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea.

La **sessione negoziale** di contrattazione integrativa è avviata, dal Dirigente Scolastico, entro il **15 settembre** e la durata della stessa, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

Contestualmente all'invio dell'informazione, il Dirigente scolastico può proporre, alle Rsu ed ai rappresentanti territoriali delle OO.SS. l'apertura del confronto.

Qualora le parti raggiungano l'accordo, si procede alla sottoscrizione dell'**Ipotesi di contratto**, corredata da due relazioni:

1. la relazione illustrativa, predisposta dal Ds
2. la relazione tecnico finanziaria, predisposta dal Dsga.

Gli schemi delle relazioni sono allegati alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012. Lo schema della relazione tecnico-finanziaria, in particolare, è articolato in 4 moduli, a loro volta divisi in sezioni.

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il primo modulo è teso a quantificare l'esatto ammontare del Fondo: vengono indicate le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e le risorse variabili (rientrano in tale ultima previsione, ad esempio, le economie degli anni precedenti).

La sezione IV, in particolare, è dedicata alla "sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione", elaborato sulla base delle sezioni precedenti.

Nel Modulo II viene indicata la programmazione di utilizzo, delle risorse disponibili, indicate in sede di costituzione del Fondo (Modulo I), secondo quanto stabilito in sede di accordo.

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola (docenti e ATA), in correlazione con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Il Modulo III è meramente ricognitivo.

Consente una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I - Costituzione del Fondo e Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo).

Lo schema sarà completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute.

Nel Modulo IV bisogna dare conto del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo, sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II).

Il Modulo si conclude con l'esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

Il DSGA, verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF; attesta che la relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione.

L'ipotesi di contratto, unitamente alle relazioni, è trasmessa entro 10 giorni dalla sottoscrizione, ai Revisori dei conti, organo deputato al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri.

In presenza di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni.

Di contro, trascorsi 15 giorni senza che i revisori muovano rilievi, si procede alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, che obbliga reciprocamente le parti.

Entro cinque giorni, decorrenti dalla sottoscrizione, il testo del contratto deve essere trasmesso, per via telematica, all'ARAN e pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione - Amministrazione trasparente.

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, qualora le parti non raggiungono l'accordo e il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo attraverso un **atto unilaterale** e proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Le materie su cui è ammesso provvedere in via provvisoria sono indicate nell'art. 22 e riguardano:

- i criteri per la ripartizione delle risorse del FIS
- i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al Personale Docente, Educativo ed Ata;
- i criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.

Si evidenzia che le relazioni (quella illustrativa del DS e quella tecnica del DSGA) sono necessarie anche a corredo dell'atto unilaterale del DS.

Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

La norma in commento ha previsto, altresì, l'istituzione, presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un **osservatorio a composizione paritetica** con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti unilaterali.

L'osservatorio verifica, altresì, che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa.

Come sopra osservato, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

Il contratto collettivo è eseguito dal Dirigente scolastico che provvede, altresì, alla nomina del personale incaricato attraverso **lettere d'incarico** e, al termine delle attività annuali, provvede alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività, attraverso le **relazioni finali** presentate dal soggetto incaricato.

► 2.2. Il Nuovo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF)

Come sopra evidenziato, tra le altre materie, sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto; i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.

L'art. 78 del nuovo CCNL del comparto istruzione e ricerca firmato il 18 gennaio 2024 prevede che il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità: